
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “I”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

154

- 1. – I reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto e le relative sanzioni**
- 2. – Definizioni**
- 3. - Le aree a rischio**
- 4. - Destinatari della parte speciale “I”**
- 5. - La politica aziendale per la salute e sicurezza**
- 6. - Definizione di ruoli e responsabilità principali**
 - 6.1. - Il datore di lavoro
 - 6.2. – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
 - 6.3. – Dirigente
 - 6.4. – Preposto
 - 6.5. - Medico competente
 - 6.6. – Committente
 - 6.7. – Lavoratore
- 7. - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**
- 8. - Informazione**
- 9. - Formazione**
- 10. - Compiti dell’Organismo di Vigilanza**
- 11. - Flussi informativi verso l’OdV**

1. – I reati contemplati dall'art. 25-septies del Decreto e le relative sanzioni

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n.123 ha introdotto nell'ambito di applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*.

Le tipologie di reato sono quelle contemplate dai seguenti articoli del codice penale:

1) art. 589 c.p. (omicidio colposo): il reato consiste nel causare, per colpa, la morte di una persona. Il dettato del Decreto restringe, tuttavia, le responsabilità dell'Ente alla colpa specifica consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) art. 590, comma 3, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime): il reato consiste nel causare lesioni personali, gravi o gravissime, per colpa derivanti dalla violazione da parte dell'Ente delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione è ritenuta grave (art. 583, primo comma, c.p.):

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo”.

La lesione è ritenuta gravissima (art. 583, secondo comma, c.p.) se si determina:

“ - una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Con l'introduzione del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza, di seguito, anche “Testo Unico”), la disciplina prevenzionistica, a tutela del lavoratore, è stata riordinata in un unico provvedimento normativo che costituisce il riferimento principale per l'ente che deve conformarsi alle disposizioni di legge nella materia. In particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 indica le caratteristiche che deve avere il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto per spiegare efficacia esimente per gli enti nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale riconducibili alle fattispecie di reato sopra menzionate.

Nella presente Parte Speciale del Modello si fa, pertanto, riferimento a definizioni, concetti e disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 ed, in particolare, alle figure – previste da tale decreto - che all'interno della Società sono investite dei vari ruoli funzionali alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Quanto alle sanzioni a carico della Società, l'art. 25-*septies* del Decreto prevede, in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico Sicurezza, l'applicazione della sanzione pecuniaria di 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata da tre mesi ad un anno.

Nel caso, invece, di condanna per il delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma al di fuori delle ipotesi aggravate sopra previste, si applica alla Società la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Anche in tale caso si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata da tre mesi ad un anno.

In relazione al delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

Si ricorda che le misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contattare la Pubblica Amministrazione salvo che per le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In merito all'accertamento delle responsabilità dell'Ente, si consideri che, oltre alla violazione delle norme antinfortunistiche, deve anche sussistere – ai sensi dell'art. 5 del Decreto – l'evidenza che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società. Tale condizione si verifica quando l'ente abbia mancato di attuare misure di prevenzione degli infortuni secondo le norme di legge, così conseguendo risparmi economici dalla mancata effettuazione degli investimenti all'uopo necessari, ovvero in termini di costi e tempi nello svolgimento del processo lavorativo.

2. – Definizioni

Si riporta di seguito una tabella esplicativa dei più rilevanti termini e definizioni a cui si farà riferimento nella presente Parte Speciale:

Luoghi di Lavoro	I luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'Unità Produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
Datore di Lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Lavoratore/i	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento, e le altre persone equiparate al lavoratore ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Testo Unico Sicurezza.
Dirigente	Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

158

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi	Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico facente parte del servizio prevenzione e protezione.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLS)	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Documento di Valutazione Rischi (DVR)	Documento contenente la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzato: ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)	Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza indicante le misure adottate per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese operanti, nel caso di affidamento/appalto di lavori all'interno dell'azienda o altro luogo nella disponibilità giuridica della Società.

Medico Competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del Testo Unico, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, del detto Testo Unico con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico.
Infortunio Grave	Infortunio legato da un nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta che comporti lesioni gravi (30 gg o più di prognosi) o gravissime (menomazione di una funzione) o morte del Lavoratore.
Mancato Infortunio	Incidente occorso nei Luoghi di Lavoro potenzialmente in grado di cagionare Infortunio (esempio: corto circuito con principio d'incendio) o malattia professionale grave (esempio fuoriuscita di esalazioni tossiche).
Sorveglianza Sanitaria	Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Cantiere Temporaneo o Mobile	Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del Testo Unico, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi

	prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
Committente	Il soggetto per conto del quale l'intera opera relativamente a un Cantiere Temporaneo o Mobile viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Responsabile dei Lavori	Il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico in ambito di Cantieri Temporanei o Mobili.
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del Testo Unico.
Coordinatore per la progettazione	Il coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la progettazione dell'opera, soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del Testo Unico.

3. - Le aree a rischio

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti gli ambiti in cui operano i dipendenti della Società ed i collaboratori che svolgono attività per suo conto, quali personale delle ditte appaltatrici e lavoratori autonomi.

Si noti a questo proposito che la definizione di lavoratore, ai sensi del Testo Unico prescinde dalla tipologia contrattuale del rapporto con la Società e include qualunque persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento (tra cui i partecipanti a tirocini formativi e di orientamento e a corsi di formazione professionale).

Il rischio di violazione delle norme di Legge che regolano la materia assume profili di maggiore rilievo nelle aree dove si svolge attività con l'impiego di impianti, macchinari o attrezzi elettrici o meccanici, dove eventualmente possono essere utilizzati materiali o agenti chimici infiammabili o comunque tossici/inquinanti, si eseguono in alcuni casi lavori in quota (scale, tetti, ponteggi, scavi etc.), si movimentano occasionalmente carichi pesanti, le zone con una situazione architettonica accidentata (es. pavimenti discontinui, ostacoli, dislivelli, spigoli, scarsa illuminazione etc.).

162

Situazioni di rischio possono emergere in determinate circostanze e risultare contingenti e provvisorie, oppure permanere in relazione a peculiari cicli di operazioni.

Pertanto, ai fini dell'attività di mappatura dei rischi nel contesto aziendale richiesta dalla legge, la Società, ai fini degli adempimenti, finalizzati all'adozione del Modello, richiesti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08, tiene conto delle valutazioni operate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con il supplemento delle eventuali altre condizioni di rischio presenti nei cantieri e nelle attività appaltate, come riportate nei D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza).

Si rinvia, al riguardo, ai suddetti documenti adottati dalla Società, nella loro ultima revisione.

4. - Destinatari della parte speciale “I”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal personale aziendale di rilievo ai fini della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il Datore di Lavoro, i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti, i Preposti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Committente ed eventuali soggetti con incarichi di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i Lavoratori. Inoltre, si riferisce ai Collaboratori esterni, ai Medici Competenti, nonché ai vari prestatori d'opera esterni, inclusi i servizi ed i fornitori che intervengono nell'Azienda con messa in opera o con installazioni delle loro forniture. Tutti i citati soggetti sono qui di seguito definiti i “Destinatari”.

5. - La politica aziendale per la salute e sicurezza

La salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, così come la protezione dell'ambiente, occupano un posto centrale nella politica e nella strategia della Società. Questo indirizzo si è declinato in azioni specifiche che hanno investito la Società che comprendono:

- l'istituzione di specifici ruoli organizzativi per la gestione della salute e sicurezza, oltre che dell'ambiente;
- l'adozione di un complesso di principi di comportamento, coerenti e strutturati con normative tecniche interne, funzionali ad assicurare la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle variegate attività aziendali.

Tutti gli adempimenti attuati dalla Società, a livello locale, per il pieno rispetto delle prescrizioni della legge italiana hanno, quindi, trovato un ulteriore sostegno e rafforzamento nel recepimento delle azioni sopra indicate.

6. - Definizione di ruoli e responsabilità principali

6.1. - Il datore di lavoro

Si indicano di seguito i principali compiti del Datore di Lavoro:

- provvedere, con la collaborazione degli RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) e dei Medici Competenti, alla valutazione di tutti i rischi cui il Lavoratore è esposto durante l'attività lavorativa con la conseguente elaborazione del DVR (obbligo non delegabile ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 81/08);
- designare il/i Responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo non delegabile ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 81/08);
- nominare il Medico Competente per l'Unità Produttiva di competenza;
- definire le politiche aziendali e le linee di indirizzo operativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- conferire eventualmente la delega di Committente per la gestione delle funzioni e delle responsabilità in materia di sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (Titolo IV del Testo Unico).

164

6.2. – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- Provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, nonché ad individuare ed analizzare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- provvede a fornire ai Lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle loro attività;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- gestisce i casi di infortuni e redige l'apposito registro ed i report destinati all'OdV.;
- invia mensilmente la Scheda di Evidenza relativa ai rapporti con le autorità e gli Enti locali che svolgono l'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico all'OdV come previsto alla sezione "Flussi Informativi verso l'OdV".

6.3. – Dirigente

- Attua le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, organizzando l'attività lavorativa della struttura di competenza;
- vigila sul rispetto delle disposizioni e delle procedure di sicurezza nella struttura di competenza;
- trasmette le istruzioni ai Preposti assicurandosi della concreta possibilità di eseguirle per adeguatezza delle modalità di trasmissione e competenze del Preposto;
- indirizza e coordina l'attività dei Preposti che agiscono nella struttura di sua competenza;
- segnala tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali riceva segnalazione dai Preposti nella struttura di sua competenza;
- segnala al Responsabile Risorse Umane– informandone il RSPP - le infrazioni disciplinari passibili di iniziative disciplinari nei confronti di quei lavoratori che abbiano adottato comportamenti non conformi al mantenimento della sicurezza nel luogo di lavoro.

165

6.4. – Preposto

- E' responsabile operativo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori addetti al proprio reparto;
- sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- in caso di persistenza della inosservanza, informa il suo superiore diretto e segnala al Dirigente di riferimento le eventuali violazioni;
- verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informa il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- deve astenersi dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnala tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

6.5. - Medico competente

- Collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi;
- con il supporto del RSPP programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, con il supporto del RSPP una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, quindi consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia di detta cartella;
- informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della Sorveglianza Sanitaria e gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno per la regolare ispezione di cui redige verbale; tale attività ispettiva deve rispondere ad un programma specifico predisposto secondo le caratteristiche delle Unità Produttive e le innovazioni e riconfigurazioni che vi sono apportate;
- collabora con il RSPP alla funzionale organizzazione del sistema di pronto soccorso e dei servizi della Sala Medica.

166

6.6. – Committente

- Nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente incarica un Responsabile dei Lavori a svolgere i compiti ad esso attribuiti;
- il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare ed informa dette imprese e lavoratori autonomi sulle condizioni del contesto ambientale in cui dovranno operare, gli eventuali rischi presenti e le misure di prevenzione e di emergenza ivi vigenti;
- il Committente verifica che siano osservati gli adempimenti di legge per la sicurezza e la salute sul lavoro, in particolare: gli accertamenti dei rischi interferenziali tra le imprese, la predisposizione dei documenti necessari (ad es. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo per la sicurezza), la quantificazione dei costi per la sicurezza, gli interventi formativi ed informativi per i lavoratori;
- il Committente o il Responsabile dei Lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il Committente o il Responsabile dei Lavori trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- il Committente, o il Responsabile dei Lavori se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi di gestione e coordinamento della sicurezza a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria;

167

- il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica l'adempimento degli obblighi che fanno capo al Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il Committente o il Responsabile dei Lavori comunica al RSPP l'elenco del personale delle ditte appaltatrici e subappaltate da autorizzare all'ingresso del sito al cui interno si svolge il cantiere temporaneo, in modo che questi, con l'ausilio della Sicurezza Industriale, si attivi per il rilascio del permesso di ingresso. Con l'elenco deve essere fornita copia di tutta la documentazione che ha permesso al Committente o al Responsabile dei Lavori l'autorizzazione all'ingresso in cantiere.

6.7. – Lavoratore

Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro e, in particolare, deve:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- segnalare immediatamente al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione sopra menzionati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità - e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dall'azienda a cui è invitato;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Testo Unico o comunque disposti dal Medico Competente;
- deve esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

7. - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

E' previsto l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e per i terzi, tramite apposite clausole contrattuali da inserire a cura delle funzioni aziendali responsabili del rispettivo contratto, di porre in essere comportamenti:

- non in linea con i principi espressi dal presente Modello;
- non conformi alle norme di legge ed alle prescrizioni che in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente per i rispettivi ruoli coperti dai Destinatari;
- suscettibili di causare o non prevenire, in ogni caso, qualsiasi situazione di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

169

In particolare, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di:

- acquisire precisa conoscenza dei compiti, responsabilità e della natura dei rischi connessi all'espletamento dei rispettivi ruoli, attraverso la partecipazione a corsi di formazione interni od esterni o, se necessario, attraverso iniziative autonome;
- operare nel rispetto delle disposizioni interne aziendali ed in quelle prescritte dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei pericoli per la salute dei lavoratori, segnalando, secondo il caso, ai Preposti, ai Dirigenti, ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Medici Competenti o, in ultima istanza all'OdV, ogni situazione o comportamento suscettibile di alimentare o non fronteggiare adeguatamente i rischi per i lavoratori;
- non tralasciare tempo ed attenzione da dedicare ai temi della sicurezza, in particolare per la formazione, anche se sussiste l'urgenza di altri compiti aziendali concomitanti.

Il complesso delle procedure adottate dalla società è posto a presidio di tutte le attività aziendali. In particolare viene assicurato il rispetto dei seguenti principi ed adempimenti:

- individuazione e pubblicità dei soggetti obbligati al controllo del rispetto da parte di tutti i soggetti operanti all'interno della società delle procedure, previste dal DVR o adottate dall'azienda, inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro relativamente ad ogni settore di attività rischiosa;
- nomina del Medico Competente;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), considerata la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene formalizzata con l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- osservanza del Documento di Valutazione dei Rischi;
- monitoraggio sulla efficienza e funzionalità del sistema di gestione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, avuto particolare riguardo all'eventuale verifica di infortuni;
- controllo periodico a campione sul rispetto delle procedure inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, previste dal DVR o da altre direttive aziendali;
- predisposizione di un sistema sanzionatorio per coloro i quali si rendessero responsabili di mere irregolarità;
- adozione di un sistema organizzativo ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori che preveda:
 - svolgimento e documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di lavoro (anche per il tramite del SPP);
 - svolgimento all'interno dei luoghi di lavoro di analisi periodiche chimiche, fisiche e biologiche;
 - identificazione dei compiti di tutti gli Esponenti Aziendali per la gestione del primo soccorso e degli infortuni;

170

- istituzione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con la previsione di apposite attività di controllo e sanzione;
- previsione, nelle attività di assegnazione di un appalto, della elaborazione di un allegato sulla sicurezza al contratto, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

8. - Informazione

L'Azienda, conformemente alle previsioni della legge e del Modello, fornisce adeguata informazione ai dipendenti, compresi i nuovi assunti, ai lavoratori somministrati e agli stagisti circa i rischi presenti nei rispettivi ambiti di lavoro nonché sulle misure di prevenzioni adottate e sugli effetti, anche disciplinari, che il mancato rispetto di tali misure comporta. In tale informativa deve essere compresa l'illustrazione della struttura organizzativa vigente per la prevenzione.

Le procedure relative al pronto soccorso, l'emergenza, l'evacuazione, la prevenzione degli incendi devono essere capillarmente diffuse e segnalate in tutte le aree aziendali.

Secondo i casi, le iniziative di informazione possono essere dirette a tutti i dipendenti o solo a quelli operanti in un determinato ambito o in particolari mansioni. Di tutte deve essere mantenuta documentazione scritta.

171

A termini di legge, periodicamente (almeno una volta per anno), deve aversi un incontro tra tutti gli operatori aziendali per la sicurezza e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per una illustrazione dello stato dei programmi aziendali attinenti il miglioramento del sistema aziendale di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L'informazione deve essere anche diretta ai terzi che prestano attività lavorativa negli insediamenti aziendali, secondo le modalità previste dalla gestione dei cantieri e degli appalti in genere.

9. - Formazione

Conformemente alle previsioni della legge e del Modello Organizzativo, vengono promosse iniziative e svolti programmi di formazione anche con l'ausilio di strumenti informatici quali l'*e-learning*.

La Società è tenuta a dare adeguata formazione a tutti i lavoratori, articolata secondo la tipologia del rischio a cui sono esposti o la mansione a cui sono assegnati. Parte integrante della formazione sono le esercitazioni per incendi, soccorso, emergenze varie.

I corsi di formazione devono essere adeguatamente documentati anche con la registrazione dei partecipanti e devono prevedere sistemi di valutazione dell'apprendimento (ad es. con questionari).

I neo assunti o i lavoratori trasferiti a nuova mansione non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa caratterizzata da potenziali rischi di infortuni se non dopo la somministrazione di un adeguato pacchetto formativo per svolgere in sicurezza i compiti affidati.

10. - Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità ai suoi compiti istituzionali l'OdV svolge, in conformità alle previsioni della Parte Generale del Modello, attività di vigilanza in merito all'applicazione ed efficacia dello stesso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

11. - Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- segnala **immediatamente** mediante apposita Scheda di Evidenza:

o qualunque infortunio grave o mancato infortunio grave, trasmettendo il rapporto infortunio e copia di eventuali verbali redatti dalle Autorità intervenute;

o qualunque verifica interna in merito al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui siano scaturiti rilievi, inoltrando copia della relativa relazione;

- segnala **trimestralmente**:

o qualunque ispezione eseguita dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico (es. ASL), da cui siano scaturiti rilievi, inoltrando copia del relativo verbale;

o i dati relativi agli incidenti e infortuni lievi;

- segnala **semestralmente**:

o i dati relativi a verifiche Salute, Sicurezza e Ambiente;

- segnala **annualmente**:

o l'elenco degli adempimenti eseguiti da parte dei RSPP in ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del Testo Unico, tra cui quelli richiamati all'art. 30 del medesimo.

- trasmette **prontamente**:

o copia dei DVR (ovvero un loro estratto) con l'evidenza dei rischi più significativi e le misure migliorative intraprese/programmate;

172

Il datore di lavoro:

- segnala **prontamente**:

- o la eventuale nuova valutazione del rischio e le relative procedure;

- o la nomina di un nuovo RSPP;

- o qualunque altro evento rilevante dal punto di vista organizzativo o procedurale in materia di sicurezza.

Al ricevimento di una qualsivoglia segnalazione - proveniente da Destinatari del Modello diversi, dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente ne abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora il mittente della segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.